FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 5S/19

C.S.A. 2/19

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI	Presidente estensore
Avv. Carlo CELANI	Componente
Avv. Sergio SMEDILE	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor [redacted] quale genitore esercente la potestà familiare sul figlio minore [redacted], assistito dall'avv. [redacted], avverso la decisione del Giudice Sportivo dei Minori Avv. Andrea D'Onghia del 9-10.05.2019 (P.D. 5S/19).

** *** **

Il Giudice ha comminato al minore [redacted] la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di mesi sei dalla partecipazione ad attività agonistica di interesse federale, per avere - al termine del secondo giorno della gara "*Trofeo Giovanile Pietro Manca*", svoltasi sul percorso del Circolo del Golf di Roma Acquasanta nei giorni 9 e 10.03.2019 - sottoscritto e consegnato il proprio score con i risultati dolosamente errati alle buche 13 e 14, rispettivamente 2 colpi e 1 colpo in meno di quelli effettivamente giocati.

Avverso detta decisione ha proposto nei termini reclamo il sig. [redacted] n.q., assistito dall'Avv. [redacted] prospettando due motivi di gravame: 1) inesistenza dell'illecito sportivo contestato; 2) difetto di prova certa in ordine alla volontarietà dell'illecito. Di conseguenza viene richiesta l'assoluzione del minore e in subordine la riduzione della sanzione alla semplice ammonizione, trattandosi di illecito colposo e non doloso.

All'udienza tenutasi il 20.06.2019 davanti a questa Corte sono

comparsi [redacted] accompagnato dal padre e l'avv. [redacted]. La Procura Federale non è intervenuta nel presente giudizio.

Sono stati acquisiti agli atti ed esaminati dalle parti gli originali degli scores dei giocatori [redacted] del quale era stato marcatore il [redacted]. Costui ha poi rilasciato delle dichiarazioni spontanee, riportandosi a quanto già dichiarato nel primo grado del giudizio in merito al numero dei colpi giocati nelle buche incriminate (13 e 14). Il difensore si è riportato agli scritti ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni precisate, rinunciando ad un termine per note.

La Corte si è riservata di decidere.

** *** **

Venendo all'esame dei motivi di gravame, il primo, con cui si sostiene l'insussistenza dell'illecito, non può essere condiviso.

Nella circostanziata denuncia datata 12.03.2019, inviata dal direttore del torneo, signor [redacted], oltre alla segnalazione fatta al termine della gara e precisamente dopo la premiazione, dal minore [redacted], marcatore di [redacted] con la quale si evidenziava che in alcune buche il punteggio era diverso da quello realizzato e il risultato di molto superiore a quello attribuito (82 colpi), il signor [redacted] segnalava che a seguito di una attenta verifica degli scores dell'inquisito e di [redacted], marcato dal [redacted], risultavano le seguenti correzioni: alla buca 11, 6 corretto in 3; alla 13, 7 corretto in 5; alla 14, 5 corretto in 4, e alla 18, 5 corretto in 6.

Dall'esame degli originali di detti scores effettuato in questa sede, risulta che per le prime 9 buche non è stata effettuata alcuna correzione in quanto i risultati scritti dal marcatore sullo score di [redacted] corrispondono esattamente a quelli da costui scritti nella colonna marker dello score di [redacted], mentre per le seconde 9, i risultati scritti dal marcatore, erano stati totalmente cancellati (sia pure in modo che gli stessi fossero ancora leggibili) e a fianco annotati i risultati che, a quanto affermato sempre dal marcatore, gli erano stati "*dettati*" dal giocatore. In

proposito, lo stesso nelle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado, ha affermato: "*riconosco che quando* [redacted] *mi ha dettato, alla recording area, i punteggi delle seconde nove, li ho trascritti senza prestare nessuna attenzione alla correttezza di quanto mi veniva dettato poiché ero preso dalle vicende del mio gioco e quindi ero completamente distratto*". (si tratta comunque di un bambino che ha appena compiuto 10 anni !).

Risulta inoltre che alla buca 18, il risultato cancellato di 4 era stato corretto in 5 e poi nuovamente cancellato e corretto in 6, mentre nella colonna marker il risultato di 5 era stato corretto in 6.

Il primo Giudice - a seguito di un'accurata e approfondita istruttoria, nel corso della quale sono state raccolte le dichiarazioni spontanee del minore inquisito e dei suoi due compagni di gioco, nonché quelle dei rispettivi genitori che li avevano seguiti per tutte le seconde 18 buche della gara in questione – ha ritenuto volutamente errate e quindi dolose solo le correzioni effettuate sullo score di [redacted] per le buche 13 e 14 (5 colpi anziché 7 e 4 colpi anziché 5). Il Giudice ha infatti ritenute veritiere le dichiarazioni rilasciate dal minore [redacted] e da sua madre, signora [redacted] nonché quelle del signor [redacted] padre di [redacted]; non ha invece tenuto conto delle dichiarazioni di quest'ultimo, atteso il suo comportamento totalmente assente in occasione della verifica degli scores. Ha quindi ritenuto non attendibili le dichiarazioni, peraltro discordanti tra di loro, rilasciate da padre e figlio [redacted]

Questa Corte, condivide le conclusioni cui è arrivato il primo Giudice, per quanto attiene alla errata correzione delle predette buche, in quanto le sopra indicate persone che hanno descritto le modalità con cui era stata conclusa la buca 13 risultano precise e concordanti nel sostenere che con certezza quella buca non era stata conclusa in 5 colpi bensì in 6 o 7 colpi. Va rilevato che costoro non avevano alcuna ragione per fornire delle affermazioni inesatte nei confronti di un minore che non conoscevano. In particolare, il minore [redacted] ha dichiarato di ricordare perfettamente che

nel corso dello spostamento dal green della 13 al tee della 14, aveva ricostruito con [redacted] i colpi impiegati da [redacted] nella buca appena conclusa, che risultavano essere stati 7. Non va invece tenuto conto delle dichiarazioni rese dal minore [redacted] per il comportamento tenuto in occasione della verifica degli scores. Vanno di conseguenza ritenute non attendibili le dichiarazioni effettuate da figlio e padre [redacted] Il primo ha ricostruito i colpi effettuati per un totale di 4 e solo alla osservazione del Giudice si è corretto dicendo che aveva effettuato 2 putt e quindi 5; il secondo ha dato una versione completamente diversa dei colpi effettuati, parlando anche di un droppaggio della palla che non era stato visto da nessuno dei presenti.

Anche per la buca 14, le stesse persone sono state concordi nel sostenere che la buca era stata conclusa in 5 colpi; mentre l'indagato nella dichiarazione resa davanti al Giudice non ha escluso di aver terminato detta buca giocando due putt anziché 1 e quindi con un colpo in più del 4 dichiarato, mentre il padre non ha ricordato il numero dei colpi giocati.

Il primo motivo di gravame va quindi respinto.

Quanto al secondo motivo, qualche perplessità sussiste invece in merito alla qualifica delle errate correzioni che, secondo il primo Giudice volute e quindi dolose. Risulta infatti poco comprensibile che un giocatore dopo aver fatto modificare in modo errato al fine di conseguire un miglior punteggio a suo favore i risultati di due buche, abbia poi corretto il risultato dell'ultima buca, per la quale – come detto - il marcatore aveva segnato un 4 poi cancellato e corretto in 5 e nuovamente cancellato e corretto in 6 su indicazione dell'inquisito. Peraltro la correzione da 5 a 6 risulta anche nella colonna marker dello score di [redacted] marcato da costui.

Va altresì rilevato che a seguito della segnalazione fatta in Segreteria dal minore [redacted] e confermata dall'altro minore [redacted] e dai rispettivi genitori, non sia stato invece possibile ascoltare il denunciato, il quale dopo la premiazione, aveva lasciato il Circolo e non era stato possibile

rintracciarlo. Costui è venuto a conoscenza della apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti solo a seguito della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare da parte del Giudice dei minori, datata 22.03.2019. Alla stessa ha replicato con una memoria difensiva datata 10.04.2019 il padre, signor [redacted], assistito dall'avv. [redacted] Solo nell'udienza del 17.04.2019, il minore è stato per la prima volta ascoltato dal Giudice, dando la sua versione come sopra riportata. Dette dichiarazioni sono state rilasciate oltre un mese dopo il giorno della gara e non è escluso che nel frattempo possa avere ricevuto delle indicazioni che lo hanno portato, in particolare per la buca 13, a insistere sul punteggio dichiarato mentre per la buca 14 non ha escluso di essersi sbagliato.

Per gli altri risultati discordanti come indicati nella denuncia del Direttore di gara, alla buca 11, la correzione dei colpi da 6 a 3 è risultata esatta. Infine alla buca 18 il giocatore ha fatto correggere il risultato di 4 scritto dal marcatore prima in 5 e successivamente in 6 colpi. La stessa correzione risulta nella colonna marker dello score di [redacted]

Per quanto detto, ritiene questa Corte sussistere una qualche perplessità nel ritenere voluta l'infrazione commessa dall'incolpato e questo soprattutto al momento della verifica, correzione e sottoscrizione dello score, anche considerato il comportamento non certo corretto tenuto dal suo marcatore. E' emerso inoltre che il marcatore si era deciso a denunciare le infrazioni commesse da [redacted], solo dopo che il proprio genitore e quello del minore [redacted], gli avevano fatto presente che il risultato attribuito all'inquisito doveva essere errato, invitandolo a segnalarlo in Segreteria.

Ritiene pertanto la Corte, accertata l'erronea modifica dei due risultati, ritiene sussistere un qualche dubbio sulla volontarietà di tale infrazione. Può quindi essere condiviso, sia pure parzialmente, quanto sostenuto con il secondo motivo di gravame, con la conseguenza che

l'infrazione vada considerata non dolosa, bensì colposa. Peraltro, gravemente colposa, tenuto conto che nonostante la giovane età, il minore era un giocatore molto esperto (hcp EGA 10,5; e che ha giocato la gara con hcp 8, 1°cat.), avendo partecipato, come da lui dichiarato davanti a questa Corte, a più di 100 competizioni.

Ne consegue che per la determinazione della sanzione non vada fattoriferimento a quanto previsto dall'art. 17, 1° co., lett. c), R.G., in quanto lo stesso si riferisce al "*caso di dolosa sottoscrizione dello score*". Va invece considerato quanto previsto dall'ultimo capoverso dello stesso articolo che, per gli illeciti non espressamente previsti in detto articolo, rimane fermo il principio della libera determinazione delle sanzioni.

Quindi, qualora tale infrazione gravemente colposa fosse commessa da un giocatore maggiorenne, la sanzione sarebbe stata della sospensione per un periodo non inferiore ai 6 mesi, come del resto deciso da questa Corte in altri analoghi casi. Nel caso in esame, sussistono peraltro le attenuanti, come previste dagli artt. 20, 2° co. e 21, 3° co. R.G., e come applicate dal primo Giudice, per ridurre la sanzione e cioè: la minore età dell'inquisito (12 anni) e la "*negligente condotta del marcatore che ha di fatto concorso a rendere possibile la commissione dell'illecito*" (come si legge nella parte motiva della decisione impugnata). Nella fattispecie quindi la sanzione della sospensione per mesi 6, va ridotta della metà e cioè a mesi 3. In tal senso va quindi parzialmente accolto il secondo motivo di gravame. Il che non giustifica la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente decidendo, visti gli artt. 17, 1° co, lett,. c) e ultimo co.; 14, 2° co., 20, 2° co. e 21; 3° co., R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dal signor [redacted] quale genitore del minore [redacted], ritiene l'infrazione commessa dal

minore non dolosa bensì gravemente colposa e per l'effetto riduce la sanzione della sospensione da mesi 6 a mesi 3, decorrenti dalla pubblicazione della decisione impugnata.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma l'8 luglio 2019

Il Presidente estensore